

DELIBERA N. 242/20/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA N. 5/20/CSP,
ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 12 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che *“Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”*;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 117 che, in modifica dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ha prorogato, da ultimo, le funzioni del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Autorità, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli indifferibili e urgenti, dal 31 marzo 2020 fino ai 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera n. 5/20/CSP del 15 gennaio 2020 recante “*ratifica del provvedimento presidenziale n. 1/20/pres recante provvedimento ai sensi degli articoli 8, commi 2 e 4 del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/cons e s.m.i.*”;

VISTA l’istanza presentata dal Sig Simone Fazio, con nota ns. prot. n. DDA/0001383 del 5 giugno 2020, volta ad ottenere l’annullamento della delibera 185/20/CONS del 13 maggio 2020, recante l’ordine nei confronti dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di disabilitazione dell’accesso al sito da essa gestito (<http://nimitv.com> e <http://mw.nimitv.net>);

CONSIDERATO quanto segue:

1. con delibera n. 1/20/PRES del 2 gennaio 2020, ratificata con delibera n. 5/20/CSP, l’Autorità, a seguito dei riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell’istanza DDA/2415, ha emanato un ordine di disabilitazione dell’accesso al sito <https://www.radiotsunami.org>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del provvedimento.
2. l’ordine è stato deliberato in ragione della sistematica messa a disposizione da parte del sito oggetto di istanza, che risultava privo della necessaria licenza all’utilizzo online di opere protette da diritto d’autore, delle opere sonore amministrate dalla SIAE, anche con riferimento al suo intero repertorio, configurando una fattispecie di violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41.
3. con nota del 5 giugno 2020 (prot. n. DDA/0001383) il gestore del sito oggetto di istanza ha comunicato alla Direzione contenuti audiovisivi l’intervenuta

regolarizzazione del sito mediante sottoscrizione di licenza Siae per web radio uso *streaming* n. 202000000145, stipulata in data 04/06/2020 e allegata alla predetta nota.

RITENUTO, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che sono successivamente venute meno le condizioni che avevano portato all'emanazione dell'ordine di disabilitazione dell'accesso al sito radiotsunami.org oggetto dell'istanza DDA/2415, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano;

RITENUTO pertanto il ricorrere delle condizioni per procedere all'annullamento della citata delibera n. 1/20/PRES in ragione dell'intervenuta immediata regolarizzazione del sito oggetto di istanza;

ANNULLA

La delibera n. 5/20/CSP.

I prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, possono provvedere alla riabilitazione dell'accesso al sito radiotsunami.org, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone